PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

DECRETO DEL DIRETTORE, N. 225 DEL 06/07/2006

Disposizioni urgenti per la salvaguardia dell'ambiente naturale dei Piani di Castelluccio.

Il Direttore

VISTO il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che viene condiviso;

VISTI:

- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e s.m.i.;
- il DPR n. 357/997 e s.m.i.,
- la L.R. Umbria n. 1 del 18/02/2004;
- Lo Statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

RITENUTO adottare specifiche misure urgenti di salvaguardia dei Piani di Castelluccio;

Decreta

1. di vietare nei piani di Castelluccio, comprendenti il Piano Grande, il Piano Perduto, il Piano Piccolo e la Valle della Dogana;

   a.il campeggio e il bivacco, ivi compresa la permanenza notturna dei camper, ovvero da un'ora dopo il tramonto fino a un'ora prima dell'alba; ai sensi e per gli effetti di tale disposizione per bivacco s'intende l'accampamento, anche temporaneo, con presenza di tende da campeggio.

   b.La sosta con mezzi motorizzati lungo le strade non asfaltate, fatte comunque salve le attività di pubblico servizio e quelle agro-silvo-pastorali.
2. di approvare lo schema di avviso di cui all'allegato A);

3. di provvedere alla stampa e alla plastificazione di almeno 100 cartelli relativi al suddetto avviso;
4. di incaricare il CTA del CFS:
   a.alla sistemazione dei suddetti cartelli nelle aree più frequentate del bacino di Castelluccio e delle località limitrofe, e alla loro eventuale successiva rimozione;
   b. di svolgere specifica attività di controllo, sorveglianza, informazione e prevenzione, al fine del rispetto delle disposizioni di cui al presente atto, con particolare riguardo ai fine settimana dei mesi da luglio a settembre;

5. i prevedere che le disposizioni di cui al punto 1 hanno validità dall'8 luglio 2006 al 30 settembre 2007 e possono essere . prorogate qualora permangano **i** motivi di necessità, nonché adeguate sulla base di eventuali ulteriori esigenze;

6. di prevedere che eventuali deroghe alle disposizioni di cui al punto 1 possono essere concesse dal Parco per comprovati motivi di necessità o per attività di particolare interesse per il Parco.

Documento istruttorio

Premesso che:

- le modalità di fruizione dell'area di Castelluccio hanno raggiunto livelli di grave insostenibilità, tali da arrecare pregiudizio ai valori ambientali e paesaggistici oggetto di tutela ai sensi della L n. 394/91 e del DPR n. 357/98, come peraltro da più parti segnalato e documentato, tra cui anche dal CTA del CFS e da un Consigliere della Provincia di Perugia - con nota acquisita al protocollo del Parco n. 3747 del 5 luglio 2006 - il quale, in particolare, segnala l'impatto ambientale nel Piano Grande di Castelluccio determinato soprattutto dallo staziona mento permanente di numerosi camper;
- la tendenza dei flussi di visitatori e, quindi, anche dei mezzi motorizzati e dei camper appare in netta e costante crescita negli ultimi anni;

Considerato che, per i numerosi aspetti di notevole interesse storico-culturale, paesaggistico e naturalistico, tutta l'area del bacino di Castelluccio di Norcia rientra:

- nella zona 1 di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente de 13 febbraio 1990 di perimetrazione
- del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, corrispondente all'"ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale";
- nella zona B di riserva generale orientata, dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo, del Piano per il Parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 59 del 18.11.2002.

Considerato altresì che l'area del bacino di Castelluccio comprende i seguenti Siti d'Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituiti rispettivamente ai sensi della direttiva "habitat" 92/43/CEE e della direttiva "uccelli" 79/409/CEE*:*

Siti d'Interesse Comunitario

denominazione	**Codice**
Pian Perduto	IT5330007
M. Porche - Palazzo Borghese - M. Argentella	IT5340013
Piani di Castelluccio di Norcia	IT5210052
Monte Potino - Val Canatra	IT5210051

Zone di Protezione Speciale

denominazione	**Codice**
Monti Sibillini (versante umbro)	IT5210071

Rilevato che le schede identificative relative al SIC "Piani di Castelluccio di Norcia" e alla ZPS "Monti Sibillini (versante umbro)" evidenziano, tra i rischi reali per la conservazione, che "i Piani di Castelluccio sono meta di un turismo molto intenso e, spesso, poco rispettoso della fragilità ambientale", determinando una Vulnerabilità medio-alta, e che "le attività sportive e i divertimenti all'aperto determinano una influenza negativa sul sito";

Vista la relazione programmatica 2005, di cui al Decreto del Commissario Straordinario n. 26/2004, in cui si evidenzia, tra l'altro, che "[ ]" ...] lo sviluppo incontrol1ato delle attività turistico-ricretive rappresenta un fenomeno che sta rivelandosi incompatibile con le finalità di conservazione e di valorizzazione del territorio, soprattutto a causa della concentrazione di veicoli a motore che in alcuni periodi dell'anno risulta insostenibile. In particolare l'impatto determinato sull'ambiente comporta effetti particolarmente negativi in termini di degrado del paesaggio, di disturbo della fauna, di erosione del suolo, di degrado della vegetazione, di inquinamento acustico nonché di accumulo dei rifiuti. Si rende, quindi, necessario attuare, in accordo con i Comuni interessati, delle misure atte alla regolamentazione del flusso di visitatori e, al contempo, avviare un processo di riqualificazione ambientale" prevedendo, tra l'altro, la regolamentazione della sosta e dell'accessibilità lungo le strade secondarie nonché delle attività turistico-ricreative;

Visto il "progetto per la valorizzazione e la promozione della fruizione compatibile nel bacino di Castelluccio di Norcia", predisposto dal Parco in accordo con il Comune di Norcia, così come comunicato dalla stesso Comune con nota acquisita al protocollo del Parco n. 4028 del 26/07/2005;

Rilevato, in particolare, dal suddetto progetto che:

- "Le aree maggiormente interessate dal fenomeno sono rappresentate soprattutto dai Piani e, in particolare, dal Piano Grande, dove i visitatori e i veicoli a motore si concentrano prevalentemente ai lati della strada sterrata della "Dogana", che attraversa interamente le delicate praterie del piano" .
- "Attualmente, tale strada, appare gravemente dissestata, inducendo i visitatori (oltre che gli agricoltori e gli allevatori) a transitare con i veicoli motore lungo i suoi margini

in cui, per tale motivo, la cotica erbosa risulta ampiamente degradata e si sono innescati profondi processi di erosione del suolo".

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente, acquisita al protocollo del Parco n. 753 del 07/02/2006, con cui viene assegnato al Comune di Norcia un contributo straordinario per la realizzazione del "progetto per la valorizzazione e la promozione della fruizione compatibile nel bacino di Castelluccio di Norcia";

Visto il DM del 03/02/1990 e, in particolare, l'art. 4, comma 4, che vieta, tra l'altro, *"il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio* e *private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio* e *per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale* ':

Vista la L. n. 394/91 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11, comma 3, il quale prevede che "Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat" e in particolare vieta "la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali" nonché "l'uso di fuochi all'aperto";

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 1 del 23/01/2006, relativa all'uso dei fuochi all'aperto;

Visto il disciplinare per lo svolgimento di attività sportive, attività ricreative a carattere itinerante e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 18 del 13.03.2004 e modificato con decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 07.08.2004;

Vista la L.R. Umbria n. 1 del 18/02/2004 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera e, il quale prevede che sono da considerarsi "interventi di nuova costruzione", tra l'altro, "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili [...] ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo";

Considerato che, nell'ambito della riunione organizzato dal Parco e svoltasi in data 6 luglio 2006, il CTA del CFS ha rilevato la necessità di dare ampia pubblicità, anche tramite cartelli, alle suddette normative al fine di poterne garantire il rispetto;

Considerato inoltre che:

- il citato "progetto per la valorizzazione e la promozione della fruizione compatibile nel bacino di Castelluccio di Norcia" non è ancora stato avviato da parte del Comune;
- le praterie adiacenti alle strade non asfaltate che attraversano i Piani di Castelluccio presentano evidenti segni di degrado ed erosione dovuti al transito di mezzi motorizzati e alla sosta prolungata di camper;
- lungo alcuni tratti delle suddette strade **i** processi di erosione sono tali da rendere irriconoscibile il limite con le praterie circostanti, rendendo di difficile applicazione le vigenti norme di divieto di transito fuori dalle strade;

Ritenuto che, sulla base anche della citata L.R. n. 1/2004, la permanenza dei camper nelle ore notturne al fine del pernottamento è riconducibile all'attività di campeggio;

Ritenuto di adottare una disposizione sul campeggio per i Piani di Castelluccio - in coerenza con la L.R. n. 1/2004 - al fine di prevedere analoghe misure di salvaguardia anche per i settori dei Piani ricadenti nel territorio della Regione Marche;

- **Ritenuto** pertanto necessario adottare misure di salvaguardia urgenti al fine di prevenire ulteriori
  danni ambientali prevedendo, in particolare:
- il divieto di campeggio e bivacco, ivi compresa la sosta notturna dei camper;
- il divieto di sosta lungo le strade non asfaltate che attraversano i Piani di Castelluccio;
- la diffusione di cartelli informativi sulle principali norme vigenti e sulle suddette disposizioni;
- di incaricare il CTA del CFS di svolgere specifica attività di controllo, sorveglianza, informazione e prevenzione, al fine del rispetto delle disposizioni di cui al presente atto;

Visto l'art.30, comma 2, della Legge 06.12.1991 n.394 e succo modo ed integrazioni, il quale prevede che "la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione

delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire due milioni";

Visto il DPR n. 357/997 e s.m.i., di recepimento della direttiva "habitat" 92/43/CEE;

Visto il D.Lgs 165/2001 e s.i.m.;

Visto lo Statuto del Parco;

SI PROPONE

1.di vietare nei piani di Castelluccio. comprendenti il Piano Grande, il Piano Perduto, il Piano Piccolo e la Valle della Dogana;

a.il campeggio e il bivacco, ivi compresa la permanenza notturna dei camper, ovvero da un'ora dopo il tramonto fino a un'ora prima dell'alba; ai sensi e per gli effetti di tale disposizione per bivacco s'intende l'accampamento, anche temporaneo, con presenza di tende da campeggio.

b.La sosta con mezzi motorizzati lungo le strade non asfaltate, fatte comunque salve le attività di pubblico servizio e quelle agro-silvo-pastorali.

2. di approvare lo schema di avviso di cui all'allegato A);

3. di provvedere alla stampa e alla plastificazione di almeno 100 cartelli relativi al suddetto avviso;

4. di incaricare il CTA del CFS:

c.alla sistemazione dei suddetti cartelli nelle aree più frequentate del bacino di Castelluccio e delle località limitrofe, e alla loro eventuale successiva rimozione;

d. di svolgere specifica attività di controllo, sorveglianza, informazione e prevenzione, al fine del rispetto delle disposizioni di cui al presente atto, con particolare riguardo ai fine settimana dei mesi da luglio a settembre;

5. di prevedere che le disposizioni di cui al punto 1 hanno validità dal 8 luglio 2006 al 30 settembre 2007 e possono essere prorogate qualora permangano i motivi di necessità, nonché adeguate sulla base di eventuali ulteriori esigenze;

6 di prevedere che eventuali deroghe alle disposizioni di cui al punto 1 possono essere concesse dal Parco per comprovati motivi di necessità o per attività di particolare

interesse per il Parco.

Visso, 6 luglio 2006

ALL. A)

PER GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DEI DELICATI ECOSISTEMI DEL PARCO E DEI PIANI DI CASTELLUCCIO,

(D.M. 3.2.'90, L. 394/'91 e DPR n. 357/'97 e s.m.i., D.D. 225/'06)

E' VIETATO, NELL'INTERO TERRITORIO DEL PARCO

1.transitare e sostare con mezzi motorizzati su prati e pascoli (sono comunque fatte salve le attività di pubblico servizio e quelle agro-silvo-pastorali).

2.raccogliere o danneggiare specie animali e vegetali (fatte salve lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali);

3.accendere fuochi all'aperto (fatte salve le deroghe di cui all'ordinanza n. 1 del 23/01/2006).

E' vietato, nei Piani di Castelluccio

(Pian Grande, Pian Piccolo-Dogana e Pian Perduto)

A)campeggiare e fare bivacco*

B)sostare con mezzi motorizzati lungo le strade non asfaltate (sono comunque fatte salve le attività di pubblico servizio e quelle agro-silvo-pastorali).

C) Per la sosta, in particolare di Camper, si consigliano le seguenti aree:

- Piazzale di Monte Prata
- Parcheggio Monte Cappelletta
- Piazzale Rifugio Monti del Sole
- Piazzale Rifugio Colle Le Ce se

Sanzioni

I trasgressori verranno sanzionati ai sensi del comma 2 dell'art.30 della Legge n.394/'91 e succo modo ed integrazioni, con il pagamento di una somma da € 25.00 a € 1.032,00. Sono altresì applicate le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle penali previste, per la violazione dei punti 2 e 3, dal comma 1 della L. 394/'91.

* Ai sensi e per gli effetti delle suddette disposizioni le attività di campeggio e bivacco comprendono la permanenza dei camper nelle ore notturne, ovvero da un'ora dopo il tramonto fino a un'ora prima dell'alba.